



Disciplinare per il Decoro Urbano

TITOLO I

OBIETTIVI E DEFINIZIONI

Art. 1 – Oggetto e finalità del Disciplinare

Art. 2 – Definizioni

TITOLO II

REGOLE E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PUBBLICO

Art. 3 – Divieti

Art. 4 – Manutenzione e pulizia di piccoli oggetti occupanti il suolo pubblico

Art. 5 – Manutenzione e pulizia di locali privati prospicienti pubbliche vie o piazze

Art. 6 – Vettrine e serrande dei negozi

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 – Sanzioni

Art. 8 – Vigilanza

Art. 9 – Collaborazione dei cittadini

Art. 10 – Incompatibilità ed abrogazione di norme



Titolo I

OBIETTIVI E DEFINIZIONI

Art. 1 – Oggetto e finalità del Disciplinare

1. Il presente Disciplinare ha quale obiettivo la conservazione e il miglioramento dell'ambiente urbano, quale bene della comunità, assicurandone adeguati livelli qualitativi, che garantiscano la piena fruibilità e sicurezza dello stesso, reale e percepita, da parte dei cittadini.

2. La finalità del presente Disciplinare è quella di promuovere la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, sia prescrivendo divieti ed obblighi, che incentivando forme di collaborazione e partecipazione responsabile da parte dei cittadini e di questo Comune.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Disciplinare si deve intendere per:
 - a. decoro urbano: ottimale qualificazione estetica e funzionale dell'habitat cittadino;
 - b. arredo urbano: insieme di oggetti, manufatti e dispositivi necessari alle esigenze di fruizione, decoro e attrattività dello spazio pubblico urbano quali:
 1. arredi dedicati alla fruibilità dello spazio pubblico: panchine, tavoli, fontane, fioriere, portarifiuti, pensiline, ecc.;
 2. elementi utili alla viabilità e alla segnaletica: semafori, pannelli informativi, cartelli stradali, targhe, ecc.;
 3. corpi illuminanti: lampioni, fari, ecc..
 - c. patrimonio pubblico: aree pubbliche, anche verdi, edifici pubblici, monumenti e beni artistici, arredo urbano;
 - d. patrimonio privato: edifici, manufatti ed aree private.



CITTÀ DI ACQUI TERME

Titolo II

REGOLE E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PUBBLICO E PRIVATO

Art. 3 – Divieti

1. È fatto divieto di danneggiare, deturpare e comunque porre in essere azioni dirette a ledere con scritte, affissioni, disegni o ogni altro mezzo i beni appartenenti al patrimonio pubblico.
2. È fatto divieto di affiggere manifesti e di apporre qualunque altra forma di informazione e/o comunicazione e/o pubblicità al di fuori degli spazi precedentemente autorizzati su elementi appartenenti al patrimonio pubblico e/o privato, nonché coprire o deteriorare manifesti affissi per concessione dell'autorità comunale.
3. È fatto divieto di modificare, spostare, rimuovere o rendere inutilizzabili gli arredi urbani e gli elementi della viabilità in genere, nonché introdurre elementi di arredo urbano se non specificatamente autorizzati.

Art. 4 – Manutenzione e pulizia di oggetti occupanti il suolo pubblico

1. Chiunque ponga su suolo pubblico oggetti a scopo ornamentale, che necessitino o meno di specifica autorizzazione, deve provvedere al loro corretto posizionamento, a salvaguardia della sicurezza, reale e percepita, di cose e/o persone, alla corretta manutenzione ed alla pulizia, nonché alla pulizia dell'area immediatamente circostante.



CITTÀ DI ACQUI TERME

Art. 5 – Manutenzione e pulizia di locali privati prospicienti pubbliche vie o piazze

1. Ai fini di una migliore estetica e sicurezza, reale e percepita, è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali, a qualsiasi uso adibiti, prospicienti pubbliche vie o piazze, di provvedere alla costante pulizia degli accessi, delle vetrine, delle tende, delle insegne e della facciata, in particolar modo nei tratti interessati dal passaggio pedonale, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta. È tenuto altresì a controllare e mantenere decorose le aree adiacenti alle proprie pertinenze.

2. Chiunque abbia la disponibilità di locali, a qualsiasi uso adibiti, prospicienti pubbliche vie o piazze, ai fini di una migliore estetica e sicurezza, reale e percepita, deve collaborare, ove possibile, alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere, depositati sulla strada, sui marciapiedi, su porte, finestre, vetrine, fioriere o ingressi.

3. Chiunque abbia la disponibilità di locali, a qualsiasi uso adibiti, prospicienti pubbliche vie o piazze, ai fini di una migliore estetica e sicurezza, reale e percepita, è invitato a segnalare situazioni di mancato rispetto delle regole del presente Disciplinare e di eventuali situazioni non confacenti alla sicurezza e al decoro della Città.

Art. 6 - Manutenzione e pulizia dei locali commerciali sfitti

1. Al fine di garantire la conservazione e il miglioramento dell'ambiente urbano, quale bene della comunità, assicurandone adeguati livelli qualitativi reali e percepiti, è fatto divieto al proprietario del locale momentaneamente vuoto e provvisto di vetrina, che si affaccia sulla pubblica via, ovvero a chiunque ne abbia a qualunque titolo la disponibilità, di impegnare visivamente con elementi di disturbo e/o posticci la vetrina (carta da giornale, stracci, nastri adesivi, poster, ecc.) o la parte all'interno della stessa visibile (immondizie, residui, strutture fatiscenti, ecc.). La norma è da intendersi applicabile dopo 10 giorni dal verificarsi della chiusura dell'esercizio.

2. Quale agevolazione nel rispetto del comma precedente il Comune di Acqui Terme mette a disposizione un'adeguata, coordinata e condivisa progettazione grafica al fine di realizzare una pannellatura informativa gratuita, per la copertura delle vetrine, nonché a promozione della Città e del locale commerciale.



Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 – Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Disciplinare si applicano le sanzioni di cui all'art. 7 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., con le modalità e le forme previste dalla L. 689/1981 s.m.i.

Art. 8 – Vigilanza

1. È incaricato di far rispettare il presente Disciplinare il corpo di Polizia Municipale del Comune di Acqui Terme.

Art. 9 – Collaborazione dei cittadini

1. La collaborazione per la tutela e la valorizzazione del decoro da parte dei cittadini (anche costituiti in associazioni, enti, organismi, istituzioni o imprese private) potrà consistere altresì in forme di “adozione” da parte degli stessi di aree verdi o di aree della città, in proposte di sponsorizzazione, accordi ed intese che abbiano come ragione e motivazione i valori e finalità oggetto della presente disciplina. A tal fine i soggetti interessati potranno formulare apposita richiesta all'Amministrazione Comunale. Le richieste di “adozione”, ove accettate dall'Amministrazione Comunale, dovranno essere regolate da apposita convenzione.

Art. 10 – Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Per tutto quanto concerne ulteriori obblighi e divieti in materia di decoro urbano previsti da altri strumenti regolamentari, Piani e/o Ordinanze comunali si rimanda alle specifiche disposizioni in essi contenute.

2. Il presente Disciplinare sostituisce le previgenti e contrastanti disposizioni comunali in materia.